



ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LA MONGOLFIERA"

L'anno 2000, il giorno 3 del mese di AGOSTO, alle ore 15, presso il Centro Servizi per il Volontariato in Como via Dante, si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori

Larini Laura nata a Como il 27/02/1962 res. in Como via Borgovico n. 126 - C.F. LRNLRA621B67C933D
Corti Belga nata a Rebbio (CO) il 15/11/1935 res. in Como Viale Per S. Fermo n. 49 - C.F. CRTBLG35S551208Q
Galicchio Anna Maria nata a Calvello (PZ) il 26/2/1961 res. in Como Via Milano 249 C.F. GLLNMR61B66B440A
Botta Giovanna nata a Como il 31/03/1950 res. in Como Via Petrarca n. 25 C.F. BTGNNS0C71C933A
Monaco Giuseppina nata a Colico (CO) il 11/12/1946 res. in Lipomo (CO) Via Camponuovo - n. 4 - C.F. MNCGPP46T51C839I
Zoccolan Assunta nata a S. Michele Tagliamento (VE) il 4/8/1938 res. a Como Via Monteverde n. 44 - C.F. ZCCSNT38M44G100R
avv. Livio Pasqui - nato a San Teodoro - Posada (NU) il 29/08/1931 res. a Como Via Cesare Cantu' n. 47 - C.F. PSQLV131M291329M

Detti componenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1. I signori qui presenti costituiscono l'Organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata "La Mongolfiera".

2. L'Organizzazione ha sede provvisoria in Como - Viale Per San Fermo della Battaglia n. 49 tel. 031/572729.

3. L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale e persegue lo scopo di promuovere ed attuare ogni possibile azione per la tutela e la difesa dei diritti umani e civili degli ammalati psichici e delle loro famiglie e per il miglioramento del loro benessere morale e sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

4. L'Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello Statuto che letto, approvato e sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. L'Organizzazione agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

5. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei Soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. A comporre il primo Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da 7 membri, vengono all'unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori.

Tra di essi vengono nominati

Presidente: Sig.ra Larini Laura

Vicepresidente: Sig.ra Galicchio Annamaria

Segretario: Sig.ra Corti Belga

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione davanti a terzi.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dai seguenti membri:

- dott. Antonio Salzedo nato a Martignano (LE) il 3/2/1935 - res. in Como Piazza Peretta n. 6 - C.F. SLZNTN35B03E984R

- rag. Rossi Rosanna - nata a Olgiate Comasco (CO) il 2/7/1955 - res. in Olgiate Comasco (CO) - Via San Giorgio n. 42 - C.F. RSSRNN55L42G025L

8. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- dai fondi di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- dai contributi degli aderenti;



- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

9. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto.

10. Per il primo anno si determina il contributo associativo in Lire 50.000 che vengono versati contestualmente alla firma del presente atto.

11. La Sig.ra Corti Belga viene delegata a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di Legge.

12. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le assume.

13. Il Presidente viene autorizzato a chiedere l'iscrizione dell'Organizzazione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia e ad apportare all'atto costitutivo e allo statuto tutte le modificazioni che nell'occasione saranno eventualmente richieste.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 17 previa stesura, lettura e approvazione del presente atto.

Como li, 31-08-2000

I SOCI FONDATORI

Larini Laura

Larini Laura

Gallicchio Anna Maria

Gallicchio Anna Maria

Corti Belga

Corti Belga

Botta Giovanna

Botta Giovanna

Monaco Giuseppina

Monaco Giuseppina

Zoccolan Assunta

Zoccolan Assunta

avv. Livio Pasqui

avv. Livio Pasqui

- 6 SET. 2000

Registrato a Como il _____ al N. 5844

Scric 3° - Esatte L. 32000 Trentaduesime le

IL DIRETTORE

Dot. ...



[Handwritten signature]



STATUTO

art. 1 - E' costituita a Como, con sede provvisoria in Como Viale Per San Fermo della Battaglia n.49, l'Organizzazione di Volontariato denominata

“ LA MONGOLFIERA ”

in forma di Associazione non riconosciuta. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'Associazione ha in particolare lo scopo di promuovere ed attuare ogni possibile azione per la tutela e la difesa dei diritti umani e civili degli ammalati psichici e delle loro famiglie e per il miglioramento del loro benessere morale e sociale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- tutelare i portatori di disagio psichico al fine di evitare e/o superare situazioni di emarginazione;
- migliorare e/o creare, in collaborazione con gli operatori del servizio psichiatrico, strutture idonee alla cura e alla riabilitazione;
- partecipare alla ricerca e alla sperimentazione di metodi volti a prevenire, curare, riabilitare i pazienti, onde promuovere il loro reinserimento in strutture occupazionali;
- sollecitare un'attuazione corretta e concreta di quanto è o verrà stabilito dalle Leggi dello Stato italiano e di quelle dell'Unione Europea, in merito al problema del disagio psichico;
- attivare tutte le risorse, istituzionali e non, propositive di una nuova cultura del disagio psichico.

L'Associazione

- potrà mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento di finalità sociali;
- è aperta a tutti coloro che volontariamente intendono operare per il raggiungimento dei suoi fini;
- è retta dallo Statuto firmato dal Comitato costitutivo.

art. 2 L'Associazione è costituita da parenti di sofferenti mentali e volontari che intendono impegnarsi nella realizzazione delle finalità della medesima.

art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente ed autonoma, in particolare dalle strutture sanitarie locali e si fonda sulle prestazioni gratuite dei suoi aderenti e sulle risorse finanziarie di cui all'art.5.

L'Associazione trae i finanziamenti necessari ai propri fini dai contributi volontari degli associati e non da contributi di enti pubblici o privati, da lasciti, da attività promosse al fine di raccogliere fondi necessari per le realizzazioni contemplate dal presente Statuto.

In particolare le risorse finanziarie dell'Associazione sono date da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività promozionali;
- proventi diversi.

art. 4 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

art. 5 Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti:

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

art. 6 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio che verranno depositati nella segreteria dell'Associazione 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che avranno motivato interesse alla loro lettura,

SOCI

art. 7 L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- Fondatori
- Ordinari
- Volontari
- Sostenitori

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

art. 8 Viene attribuita a titolo onorifico la qualifica di Soci Fondatori alle persone che hanno costituito l'Associazione, optando successivamente per la categoria di Socio Ordinario o Volontario.

art. 9 Sono Soci Ordinari coloro che, avendo un grado di parentela con persona sofferente per malattia di natura psichica, partecipano direttamente alle attività dell'Associazione e gli utenti dei servizi psichiatrici.

art. 10 Sono Soci Volontari le persone o Enti che partecipano direttamente alle attività dell'Associazione prestando volontariamente la propria collaborazione.

art. 11 Sono Soci Sostenitori le persone o gli Enti che, pur non avendo parte attiva nell'Associazione, concorrono per il raggiungimento del fine sociale con opere, donazioni e contributi.

art. 12 Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario o di Socio Volontario l'aspirante deve:

a) inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale potrà accoglierla, deliberando quindi l'ammissione dell'aspirante, ovvero rigettarla.

In tale ultimo caso la decisione dovrà essere motivata e sarà appellabile presso l'Assemblea Generale dei Soci;

b) versare la quota di associazione, che verrà annulamente determinata dal Consiglio Direttivo con l'eventuale previsione di forme di pagamento anche rateali.

art. 13 La qualifica di Socio sostenitore viene attribuita, con apposita delibera, dal Consiglio Direttivo.

art. 14 Tutti i Soci hanno il dovere di promuovere, propagandare e diffondere gli scopi e le finalità dell'Associazione; difendere il buon nome, tutelarne gli interessi; hanno il diritto di godere delle agevolazioni che l'Associazione stessa può loro offrire.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

art. 15. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, radiazione per morosità.

art. 16 Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente entro il 30 ottobre di ogni anno.

I Soci che non vi avranno provveduto saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti, quindi, al versamento della quota annuale di Associazione.

art. 17 L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

- a) commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione;
- b) non rispetta le norme dello Statuto e del Regolamento;
- c) costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione con la propria condotta.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso all'Assemblea. La decisione dell'Assemblea è definitiva ed inappellabile e il Socio espulso non può riporsi.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

art. 18 La radiazione per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota sociale. Il Socio radiato può essere riammesso previo versamento degli arretrati.

AMMINISTRAZIONE

art. 19 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari, dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a 4 e non superiore a 10 di uno dei suoi componenti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

art. 20 Il Consiglio nomina fra i propri membri un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ove a tale nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Il Presidente viene in ogni caso eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio può inoltre assegnare speciali incarichi ai suoi membri, determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

art. 21 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi dalla persona che, tra i presenti, è iscritta da maggior tempo all'Associazione. In caso di parità dal Consigliere più anziano. Il verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro dal Segretario, e sottoscritto da questi e dal Presidente. In caso di assenza del Segretario, il verbale sarà redatto dal Consigliere più giovane.

Ai fini della salvaguardia della democraticità interna dell'Associazione è bene non attribuire valore doppio al voto del Presidente.

art. 22 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati, che verrà approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

art. 23 Il Presidente, e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

art. 24 Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le Assemblee e provvede a tutti i compiti che gli vengono assegnati per il buon funzionamento dell'Associazione.

art. 25 Il Tesoriere è incaricato della tenuta dei Registri contabili che dovrà tenere costantemente aggiornati, rendendone ognora conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, al Segretario.

ASSEMBLEE

art. 26 I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e affissione di avviso nella sede sociale; ciò al fine di rendere più visibili ai Soci i progetti, le spese, le entrate che si sono realizzati nell'esercizio sociale passato e quelli che si prevedono per il successivo.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'Ordine del Giorno. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. In ogni caso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

art. 27 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo; sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sull'approvazione dei regolamenti interni, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statutario e su tutto quant'altro a lui demandata per Legge e Statuto.

art. 28 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari, Volontari e Sostenitori in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se si tratta di membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

art. 29 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Organizzazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Organizzazione.

art. 30 L'Assemblea nomina il proprio Presidente fra i Soci intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

art. 31 L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

art. 32 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati

art. 33 Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

COLLEGIO DEI REVISORI

art. 34 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni tra i membri dell'Associazione o persone ad essa estranee.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio, senza avere voto deliberativo.

Il Socio eletto Revisore non potrà ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

art. 35 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 31.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



CONTROVERSIE

art. 35 Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Giuri d'Onore, costituito da tre membri, di cui due scelti dalle parti interessate ed il terzo, che ne assume la presidenza, nominato, di comune accordo da questi ovvero, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Como.

art. 37 L'Associazione opererà non a fine di lucro e pertanto detta attività sarà effettuata nell'ambito delle Leggi che ne favoriscono lo sviluppo quali la L.R. 16/9/1996 n.28 e il D.L. 4/12/1997 n.460 sezione II° art.10, nonché ulteriori emanande Leggi aventi la stessa finalità.

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L.266/91, alla L.R. 22/93 e al D.L. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.